

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (2361);	
PEDINI e VEDOVATO: Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana (3819) . . .	2002	BADINI CONFALONIERI: Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961. (<i>Urgenza</i>) (3631);	
PRESIDENTE	2002	ORLANDI: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237. (<i>Urgenza</i>) (3644);	
SERONI	2002	FUSARO e BALDELLI: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza. (<i>Urgenza</i>) (3655).	2003
ROFFI	2002	PRESIDENTE	2003, 2004, 2006, 2007, 2009
BERTÈ, <i>Relatore</i>	2002	RAMPA	2004
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	2002	SCIORILLI BORRELLI	2004, 2007, 2008
CODIGNOLA	2002	BUZZI, <i>Relatore</i>	2005, 2009
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		ROFFI	2006, 2009
RUSSO SALVATORE ed altri: Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni. (<i>Urgenza</i>) (382);		MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	2007, 2008
COLITTO: Riliquidazione della pensione al personale della scuola elementare. (<i>Urgenza</i>) (458);		CODIGNOLA	2007
MAROTTA VINCENZO ed altri: Norme integrative all'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 (1208);		BALDELLI	2008
		PITZALIS	2008

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea</i>):	
PITZALIS: Integrazione al disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, relativo al collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età. (4004)	2009
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	2009, 2011, 2013
CERRETI ALFONSO	2010
BALDELLI	2011
ROFFI	2011
SERONI	2011, 2013
CODIGNOLA	2012
RIVERA	2012
PITZALIS	2012
Sull'ordine dei lavori:	
BERTÈ	2013
BALDELLI	2013
PRESIDENTE	2013
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2013

La seduta comincia alle 9,55.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Vedovato: Aumento del contributo dello Stato a favore della società Geografica italiana (3819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 3819 d'iniziativa dei deputati Pedini e Vedovato: « Aumento del contributo dello Stato a favore della società Geografica italiana ».

SERONI. Vorrei sollevare una pregiudiziale. Noi ci siamo proposti, come atto di protesta per il ritardo con cui si discutono certi provvedimenti importanti come quello concernente la riliquidazione delle pensioni, di richiamare in Aula tutti i disegni e le proposte di legge all'ordine del giorno.

Dico ciò al principio della seduta per un atto di doverosa lealtà verso i colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Dato che il Parlamento sta per porre termine ai suoi lavori, questa sua protesta non porterà certo dei benefici ef-

fetti verso quelle categorie che attendono con tanta ansia i provvedimenti di legge in discussione...

ROFFI. Noi chiediamo che venga data la precedenza alla discussione delle proposte di legge relative alla riliquidazione delle pensioni.

PRESIDENTE. In tal caso la forma consueta è quella di chiedere l'inversione dell'ordine del giorno.

ROFFI. Chiediamo allora che l'ordine del giorno sia invertito, nel senso di discutere prima le proposte di legge n. 382, 458, 1208, 2361, 3631, 3644 e 3655, concernenti la riliquidazione delle pensioni.

BERTÈ, *Relatore*. La proposta di legge n. 3819 di iniziativa dei deputati Pedini e Vedovato possiamo definirla in pochi minuti, in quanto è già stata fatta la relazione e la discussione generale è stata chiusa. Si potrebbe poi passare immediatamente ai provvedimenti relativi alla riliquidazione delle pensioni.

SERONI. Dichiaro di aderire a questa proposta.

PRESIDENTE. Procediamo allora in ordine alla proposta di legge n. 3819, sulla quale si è già svolta la discussione generale e si è rinviato il passaggio agli articoli per permettere al rappresentante del Ministero della pubblica istruzione di portare alcuni dati.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero far presente che il fondo di oltre 1 miliardo a cui si faceva riferimento nella precedente seduta, è stato già distribuito per intero agli istituti scientifici, nell'esercizio in corso. Tuttavia, il Governo non ha difficoltà ad impegnarsi ad assegnare un contributo alla società italiana di geografia di Firenze, per il nuovo esercizio; né ha difficoltà, a questo scopo, a concretare fin d'ora l'impegno in una lettera indirizzata all'istituto di cui sopra, nella quale si prometta che, col nuovo esercizio, si darà questo contributo straordinario.

CODIGNOLA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La dotazione ordinaria annua a favore della Società geografica italiana, di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 314, viene elevata da lire 5 milioni a 25 milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 con la sostituzione delle parole « a 25 milioni di lire » con le parole « a 15 milioni di lire », secondo quanto suggerito dalla V Commissione bilancio.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

Do lettura dell'articolo 2, che, non essendo osservazioni né emendamenti, pongo direttamente in votazione:

« Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo n. 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi finanziari successivi ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni (Urgenza) (382); Colitto: Riliquidazione della pensione al personale della scuola elementare (Urgenza) (458); Marotta Vincenzo ed altri: Norme integrative dell'articolo 28 secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 (1208); Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2361); Badini Confalonieri: Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 (Urgenza) (3631); Orlandi: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 (Urgenza) (3644); Fusaro e Baldelli: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza (Urgenza) (3655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni », di iniziativa dei deputati Russo

Salvatore, Roffi, De Grada, De Lauro Matera Anna, Maglietta, Grasso Nicolosi Anna, Sciorilli Borrelli; « Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare », di iniziativa del deputato Colitto; « Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 », di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Fusaro, Leone Raffaele; « Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 », di iniziativa dei deputati Buzzi, Rampa, Patrini, Perdonà; « Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 », di iniziativa del deputato Badini Confalonieri; « Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 », di iniziativa del deputato Orlandi; « Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza », di iniziativa dei deputati Fusaro e Baldelli.

Si è già svolta, in diverse sedute, la discussione su tali proposte di legge. È problema questo che noi avremmo desiderato risolvere prima, ma varie proposte di testi unificati non hanno avuto il parere favorevole della V Commissione. I deputati Buzzi e Rampa hanno, infine, presentato un testo unificato che prevede la rivalutazione delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 1963 sulla base dei coefficienti di retribuzione approvati dalla legge 28 luglio 1961, n. 831. La Commissione bilancio ha esaminato tale testo nella seduta del 21 dicembre 1962, rinviando ogni decisione ad un'ulteriore seduta, dopo aver rilevato che la copertura offerta dal ministero della pubblica istruzione è soltanto parziale.

Dato il brevissimo tempo disponibile, e permanendo le difficoltà di ordine finanziario per un aggiornamento totale delle pensioni al 1° ottobre 1961, data di entrata in vigore della legge n. 831, si potrebbe ripiegare sulla riliquidazione delle pensioni del personale insegnante andato a riposo prima del 1° luglio 1956, e richiedere l'assenso della V Commissione in tali limiti. L'onere non dovrebbe superare gli 800 milioni annui.

Sembra a me questa l'unica proposta che possa arrivare a conclusioni pratiche immediate, dato che non abbiamo tempo per di-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

scutare ulteriormente con la V Commissione Bilancio.

Noi, in questo modo, porremmo rimedio alla ingiustizia maggiore, che è quella di vedere docenti della scuola, collocati in pensione prima del 1° luglio 1956, divisi in due settori: quello della scuola elementare e quello della scuola media, quest'ultimo ad un livello di trattamento veramente sperequato.

RAMPA. Come proponente, insieme al collega Buzzi, dell'articolo unico sostitutivo delle proposte precedentemente presentate, non posso non rimanere perplesso di fronte a questa nuova proposta che, anche se vuole risolvere parzialmente il problema, tuttavia non accoglie la esigenza di giustizia che questa categoria dei pensionati della scuola ha più volte manifestato.

PRESIDENTE. È una proposta che viene presentata *oborto collo*.

RAMPA. È chiaro che, di fronte alla impossibilità di poter ottenere quanto sarebbe giusto ottenere (abbiamo sperimentato quanto sia difficile reperire i fondi necessari per la copertura dell'emendamento da noi presentato) saremo purtroppo costretti ad accettare quello che si sa essere disponibile immediatamente.

Però ritengo che la Commissione, nel caso che fosse approvata questa soluzione, dovrebbe presentare un ordine del giorno che esprima un voto tale da impegnare, per quanto possibile, i futuri governi a prendere nuovamente in considerazione tale problema.

D'altra parte già c'è un impegno del Governo in merito alla revisione di tutte le pensioni statali dal primo luglio prossimo, impegno di massima preso a livello nazionale, con le associazioni sindacali, del quale dobbiamo prendere atto proprio perché si inserisca in quella sede questo problema che rimane sostanzialmente aperto. Ritengo pertanto che ci dovrebbe essere un voto unanime della Commissione che impegni il Governo a riprendere in esame il problema dopo l'inizio della nuova legislatura.

SCIORILLI BORRELLI. Non starò qui a richiamare tutti quelli che sono i precedenti del problema, però mi sembra essenziale che un punto sia sottolineato, poiché ritengo che ne vada della serietà della nostra Commissione.

Una prima questione riguarda il fatto che più di due anni fa abbiamo concordato, insieme ai colleghi di altri gruppi, un testo unificato che aveva lo scopo di consentire la riliquidazione delle pensioni degli insegnanti, senza sperequazioni tra di essi.

Poi il problema è stato regolarizzato per una categoria di personale della scuola: i maestri elementari e, dei 32-33 mila aventi diritto, credo che ormai l'ufficio pensioni abbia provveduto per una gran parte.

Ciò ha provocato una prima questione, che occorre sanare per evitare che si crei una sperequazione in seno allo stesso personale della scuola, per evitare che sorga una sorta di discriminazione fra un insegnante elementare e un insegnante di scuola secondaria.

Però nel frattempo si è determinata una altra questione: nei riguardi di altre categorie, come i magistrati, gli ufficiali, ecc., i provvedimenti che prevedono degli aumenti sono stati estesi automaticamente anche ai pensionati.

Ciò invece non avviene per le altre categorie di statali e, perciò, lei si renderà conto, onorevole Presidente, quale impressione, io dico semplicemente penosa, perché non mi piace far spreco di parole, si verrà a determinare, quando i colleghi che si trovano in servizio avranno degli aumenti che oscillano tra le 60 e le 100 mila lire al mese, mentre i pensionati si vedranno inchiodati alla situazione retributiva precedente.

Io ho fatto una indagine relativamente agli insegnanti andati in pensione al 1° luglio 1956, ed ho potuto rilevare come esistano dei colleghi, dei direttori didattici, e, disgraziatamente, anche delle vedove e degli orfani, che percepiscono pensioni che oscillano dalle 47 alle 67 mila lire al mese.

Ho citato queste cifre, onorevole Sottosegretario, per porre in rilievo come ci si trovi di fronte ad una situazione che io ritengo veramente insopportabile. E la ritengo tale perché, alla fine di questa legislatura, non avendo un meccanismo capace di regolare automaticamente le pensioni all'incremento del costo della vita, veniamo, inevitabilmente, a creare tre ordini di discriminazioni: discriminazione in seno ai pensionati della scuola; discriminazione tra i docenti in servizio e quelli non in servizio della stessa scuola; discriminazione tra insegnanti, e i magistrati, ufficiali, ecc.

Non farò altre considerazioni, e non lo dico per demagogia. Arrivati a questo punto, poiché i sindacati non l'hanno fatto, spetta a noi, che siamo organo legislativo che è superiore a quella che può essere una tutela di interessi (legittimi, intendiamoci!), di dire una parola. In base ad un calcolo che ho fatto, risulta che per effettuare la riliquidazione di tutte le pensioni sulla base dei coefficienti della legge n. 831 per il primo semestre di

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

questo anno occorrono tre miliardi e mezzo; successivamente, per l'anno venturo, secondo il Ministero del tesoro, occorrerà un miliardo al mese, cioè dodici miliardi l'anno. Secondo l'ufficio pensioni del Ministero della pubblica istruzione, tale somma dovrebbe essere dell'entità di sette, otto miliardi, quindi 800 milioni al mese.

Ora dico, queste cifre sono esatte? Sono vere? Non starò a rileggere il bollettino delle cifre, perché su tale questione è sempre assai difficile avere dati esaurienti, comunque non si può non constatare che fra i dati portati dal Ministero del tesoro e quelli riportati dal Ministero della pubblica istruzione non c'è coincidenza, anzi c'è una divergenza notevole.

Sono pertanto del parere che noi dobbiamo affrontare questo problema in maniera più approfondita e organica facendo un passo avanti rispetto alla proposta che viene avanzata e che mi sembra troppo limitata.

BUZZI. Sono state già fatte le considerazioni di carattere generale, però, anche per le responsabilità nei confronti di chi attende il provvedimento — che tuttavia si pone nella realtà al di là di ogni sollecitazione e valutazione di categoria — è giusto che ciascuno di noi dichiari il suo convincimento circa la validità di una tesi ormai ricorrente nel Parlamento.

Il problema infatti si tramanda da una legislatura all'altra e non soltanto per quanto si riferisce al personale docente, anche se per esso il problema si pone in modo particolare, ma per tutto il personale dipendente dallo Stato: il problema cioè che la pensione sia, il più possibile, una continuazione della retribuzione ultima e quindi venga a seguire le sorti delle retribuzioni del personale in servizio. Mi rifaccio ad una proposta di legge, che già nella passata legislatura ho sostenuto, per una equiparazione automatica delle pensioni del personale dipendente dallo Stato.

Per quanto riguarda il personale docente, come è stato rilevato, si verificano nella realtà odierna tre livelli diversi di pensione. Il primo livello è quello del personale andato in pensione prima del 1° luglio 1956, data di entrata in vigore della prima delle leggi delegate, che hanno riformato le carriere e il trattamento economico del personale insegnante, e che non ha potuto ottenere alcuna ricostruzione di carriera. Sono ancora a questo livello, come ha detto il Presidente, le pensioni dei direttori e degli ispettori della scuola elementare, dei professori, dei presidi e direttori di scuola secondaria. Ciò mentre ai maestri, pure andati a riposo nella stessa data,

le pensioni sono state riliquidate, sulla base di una interpretazione delle norme vigenti, in quanto essi un tempo facevano carico al Monte pensioni degli insegnanti elementari con determinate norme, che hanno consentito loro di inserirsi nel passaggio dalla vecchia situazione dei gradi alla nuova dei coefficienti.

C'è poi la categoria dei pensionati andati a riposo tra il 1° luglio 1956 e l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, ed infine quelli andati a riposo dopo quest'ultima data.

La proposta del nostro Presidente si impone al nostro realismo e, come ha detto il collega Rampa, è chiaro che, per chi ha cercato di condurre un'azione ritenuta possibile, giusta nella sua premessa e anche accettabile nella situazione attuale, la proposta stessa appare soltanto come una rinuncia.

Tuttavia anche noi comprendiamo che il problema è soprattutto finanziario e, se ciascuno può prendere posizione di fronte a questo fatto, come meglio crede, si tratta infine di scegliere fra qualcosa di certo e di acquisito e qualcosa che rimane del tutto incerta e lontana.

Per questo motivo la proposta del Presidente, se non può trovare partecipazione entusiastica, ci pone di fronte ad una esigenza di valutazione realistica, eliminando in ogni caso la prima discriminazione: quella delle pensioni anteriori al 1° luglio 1956. Quindi direttori, ispettori, presidi e professori avrebbero tutti, come già i maestri, le pensioni sulla base della tabella del 1° luglio 1956, con quella decorrenza, in modo che possano percepire anche gli arretrati.

Si è assicurato, infatti, che sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione c'è una disponibilità di qualche miliardo — io vorrei che si facesse una consultazione rapida in ordine a ciò, comunque mi limiterò alle informazioni che sono state date — e, se il principio nostro è quello di livellare tutti al 1° luglio 1956, dobbiamo considerare la necessità di dare quella stessa decorrenza, con la quale sono state riliquidate le pensioni già ai maestri elementari. Altrimenti ci si dovrebbe ridurre alla possibilità di riliquidare da oggi in poi in attesa di situazioni migliori. Per poter però aderire ad una proposta del genere, che andrebbe ad intaccare le ragioni stesse che giustificano la richiesta di una decorrenza a far tempo dal 1° luglio 1956, vorrei convincermi che non vi sia copertura finanziaria e che quindi non si possa superare l'ostacolo.

Per collaborare col Presidente io proponerei questo emendamento: sostituire il comma

contenuto nel decreto delegato n. 19 del 1957, con una nuova formulazione che appunto precisi che la riliquidazione delle pensioni del personale insegnante si effettua sulla base della anzianità nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerato senza ricostruzione di carriera ai soli fini di attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalla tabella di cui al decreto medesimo.

ROFFI. Onorevole Presidente, tutti stiamo protestando: questa è la realtà. La situazione è gravissima, e noi del gruppo comunista sottolineeremo questa protesta con una astensione. Evidentemente, non possiamo votare contro, perché non è che vogliamo che non si dia quel poco che si può dare, ma desideriamo, ripeto, sottolineare la nostra protesta. C'è però un punto fondamentale che costituisce condizione per la nostra astensione, dal momento che non possiamo prendere in giro queste categorie. La condizione fondamentale per la nostra facilitazione all'approvazione di questo provvedimento è che almeno la decorrenza sia dal 1° luglio 1956. Poiché si dovrebbe varare un provvedimento ridotto, per eliminare almeno la discriminazione tra direttori didattici, ispettori e professori da una parte, e maestri dall'altra, si metta veramente tutti sullo stesso piano, dando la decorrenza economica dal 1° luglio 1956.

Riteniamo che questo sia uno sforzo che aumenterà certamente la cifra degli 800 milioni di cui si è detto, ma noi lo consideriamo condizione veramente indispensabile perché il tutto non si risolva in una beffa.

Ottocento milioni divisi tra questa, purtroppo immensa, categoria di professori ed ispettori andati in pensione dal 1° luglio 1956, viene ad essere una somma così irrisoria che veramente non varrebbe la pena di distribuirlo.

Se, invece, si danno gli arretrati, si crea allora una condizione per poter attendere quei sei mesi che ci dividono da quando i nostri successori dovranno riprendere in esame il problema delle pensioni sulla base di un principio fondamentale, che ogni aumento cioè al personale in servizio debba essere parimenti esteso al personale in pensione.

Se tali arretrati non si dessero, direi che si darebbe luogo ad una cosa indecorosa che noi non ci sentiremmo di facilitare con una astensione.

PRESIDENTE. Onorevole Sciorilli Borrelli, lei ha fatto bene a segnalare che esistono attualmente tre diversi ordini di spere-

quazione dei quali dobbiamo preoccuparci (ed in effetti ce ne siamo preoccupati da diverso tempo): la prima sperequazione, si verifica nell'ambito della stessa scuola, tra insegnanti di un'ordine e insegnanti di un altro: in modo particolare tra maestri da una parte, e direttori didattici, ispettori, professori e presidi dall'altra. Una seconda sperequazione esiste tra coloro che sono già andati in pensione e coloro che vi andranno con i nuovi aumenti. La terza sperequazione riguarda personale della scuola da una parte e personale dipendente da altri ministeri, dall'altra. Di tutte e tre queste sperequazioni noi ci lamentiamo. Io, come Presidente, a nome di tutti, mi associo alle lamentele che da varie parti si sono sollevate.

Le possibilità offerteci oggi dalle disponibilità finanziarie, si limitano, per altro, ad eliminare la prima sperequazione.

La Camera è sul punto di terminare questa legislatura. La proposta che, in tale situazione, mi sembra di aver raccolto dalle opinioni espresse dai colleghi, è la seguente: facciamo tutto il possibile, alla fine di questa legislatura, per eliminare una sperequazione o una parte di sperequazione, andando incontro a quella categoria di personale che da noi attende di essere trattata con maggiore giustizia.

Quello che osservava l'onorevole Roffi è anche giusto, riconoscendo dal 1° gennaio 1963 ai professori, ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, il diritto alla riliquidazione delle pensioni anteriori al 1° luglio 1956, e non dando gli arretrati, finiamo col trattare in modo diverso una categoria dall'altra, perché è noto che i maestri hanno avuto riliquidate amministrativamente le pensioni con quella decorrenza. Si darebbe così luogo ad una nuova sperequazione.

La domanda che, in questa situazione, io rivolgo al Governo è la seguente: pur non dando tutti gli arretrati, si può intanto ridurre in qualche modo questa sperequazione ancora sussistente? Con i fondi che il Ministero, consapevole di queste nostre preoccupazioni, ha recuperato nel proprio bilancio, si possono dare gli arretrati in una certa quota?

ROFFI. Tutti bisogna darli!

PRESIDENTE. Ritorneremmo in questo caso alle difficoltà con la V Commissione. Finché disponiamo, invece, di quel che troviamo nel nostro bilancio, possiamo agire; altrimenti, rischiamo di perdere tutto per ottenere tutto.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà a cui si è fatto cenno.

Loro sanno che, attraverso accertamenti fatti dai nostri uffici, abbiamo potuto rilevare che in questo esercizio, sui fondi stanziati per le pensioni, è possibile realizzare una certa economia (qui si è parlato di 3 miliardi; probabilmente si tratta di meno...), che abbiamo cercato di mettere a disposizione per un aggiornamento delle pensioni stesse, previsto in un primo momento in relazione alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Ci siamo, però, trovati di fronte ad un ostacolo reale. Ci è stato obiettato infatti che i tre miliardi, dando decorrenza alla legge dal 1° aprile del corrente anno, avrebbero coperto, sì, la spesa dal 1° aprile al 30 giugno, ma il tutto avrebbe comportato l'iscrizione, nel nuovo bilancio, di un onere di 12 miliardi.

Inoltre è stata avanzata un'altra considerazione. Come i colleghi sanno, c'è un orientamento, si potrebbe dire un accordo, nel senso che dal 1° luglio 1963 tutto il trattamento economico del personale statale debba essere riordinato, che le varie indennità che sono state concesse in questi ultimi tempi debbano essere conglobate nello stipendio e, in relazione a questo fatto, si prevede anche un riordinamento generale delle pensioni. Quindi ci è stato osservato: abbiate pazienza, aspettate un po' di mesi, perché tutta la materia sarà riordinata e aggiornata.

Di fronte a queste due osservazioni, soprattutto di fronte alla prima obiezione, cioè la mancanza di una copertura nell'esercizio prossimo, abbiamo pensato di poter ripiegare su una proposta del genere presentata dal Presidente. Eliminare cioè la prima, e direi la più evidente e stridente delle contraddizioni, il fatto cioè che dipendenti della scuola, andati in pensione prima del 1° luglio 1956, in parte abbiano avuto la riliquidazione delle pensioni sulla base delle retribuzioni riconosciute a quella data e in parte non l'abbiano avuta. Addirittura dipendenti della stessa direzione generale, come gli ispettori e direttori didattici, non hanno avuto la riliquidazione che invece hanno avuto gli insegnanti elementari.

Questa riliquidazione limitata, importerebbe un onere di circa un miliardo l'anno, secondo la valutazione dei nostri uffici.

Naturalmente ci rendiamo ben conto che si tratta di sanare solo in minima parte il disagio dei pensionati, limitatamente — ripeto — ad una data che oggi appare piuttosto remota, quella del 1° luglio 1956; però c'è anche la

considerazione che si tratta di personale molto anziano che con difficoltà potrebbe attendere quelle prospettive cui ho accennato per il secondo semestre di quest'anno.

Ma qui viene proposto il problema della decorrenza e degli arretrati. Voi avete visto che abbiamo potuto reperire circa 3 miliardi, ma se l'onere fosse di un miliardo l'anno, dal 1° luglio 1956 ad oggi, la spesa sarebbe di sette miliardi.

Ci mancherebbero quindi quattro miliardi. Mi permetto anzi di osservare che probabilmente l'onere sarebbe maggiore, perché, purtroppo, i pensionati sono tutti soggetti alla legge che pone un termine all'esistenza umana ed è prevedibile che nel 1956, nel 1957, nel 1958, ecc., fossero vivi molti che oggi non lo sono, cosicché, l'onere che oggi è di un miliardo l'anno, per quegli anni sarebbe molto maggiore. Comunque, volendo calcolare l'onere di un miliardo, non è possibile di fatto dare la decorrenza dal 1° luglio 1956. Io ritengo invece che si potrebbe dare la decorrenza dal 1° luglio 1962 per tutto l'esercizio in corso, trovando così una soluzione che avrebbe carattere non del tutto arbitrario.

PRESIDENTE. Si potrebbe dare la decorrenza dal 1° luglio 1961.

SCIORILLI BORRELLI. Con la disponibilità di tre miliardi si potrebbe arrivare al 1° luglio 1960.

CODIGNOLA. La situazione è che il Governo non può mettere a disposizione più di tre miliardi, per cui si potrebbe pensare di stabilire la decorrenza massima in relazione alle disponibilità esistenti.

Ma con questa soluzione facciamo perdere in via definitiva gli arretrati dal 1° luglio 1956 fino al momento in cui dovrebbe decorrenza la nuova riliquidazione.

Io vorrei chiedere al Governo se non sia possibile rovesciare la situazione. Cioè: ferma restando la riliquidazione a partire dal 1° luglio 1956, la quale deve essere riconosciuta a tutti, corrispondere gli arretrati nei limiti dei tre miliardi.

Questa soluzione avrebbe due vantaggi. Il primo che, trattandosi di un acconto di arretrati, non fa perdere il periodo intermedio; il secondo vantaggio è che si tiene impregiudicata una situazione che la nuova Camera potrebbe affrontare, anche con note di variazione di bilancio nel prossimo autunno.

In sostanza si tratta di portare ad una situazione di uguaglianza tutte le categorie della scuola dal 1° luglio 1956 fino al limite consentito dalle disponibilità esistenti. E resta il problema, per il prossimo Parlamento, di

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

coprire la parte rimanente delle riliquidazioni. Io ritengo che una soluzione di questo genere sarebbe di maggiore equità, perché non vedo come si possa sostenere che alcuni pensionati perdano degli anni di arretrati.

PRESIDENTE. In una legge non possiamo procedere in questo modo. Noi possiamo attribuire un diritto e, in base ad esso, dobbiamo stabilire la spesa necessaria, e provvedervi.

BALDELLI. A me pare che la proposta Codignola, possa essere valutata nel quadro seguente. Non vi è alcun bisogno che nella legge si metta l'affermazione di principio del diritto alla riliquidazione. Noi potremmo fissare, in un dispositivo, che al personale in quiescenza al 1° luglio 1956 è data una liquidazione, un compenso (il termine esatto si troverà) di *tot* lire...

PRESIDENTE. È un regalo ?

BALDELLI. Non è un regalo. Ci troviamo di fronte ad una necessità di natura tecnica.

Se affermiamo il principio della riliquidazione delle pensioni, non possiamo concederla solo al 1960 e poi basta. Si tratta di difficoltà insuperabile come lo è quella per cui, avendo a disposizione tre miliardi, non si ha la possibilità di far iscrivere nel nuovo bilancio i dodici miliardi che servirebbero dal 1° luglio dell'esercizio prossimo.

Se, comunque, si vogliono utilizzare i tre miliardi nel modo migliore, cioè distribuendoli subito agli aventi diritto, non rinunciando, per altro, pregiudizialmente ad una riliquidazione totale, anche una formula tecnica che non sia lo specchio esatto della nostra volontà morale e giuridica, potrebbe rappresentare una soluzione.

PITZALIS. Le indicazioni che vengono dall'intervento del collega Baldelli ci pongono fuori del concetto che noi vogliamo affermare con questa legge. Si tratterebbe, se ho ben capito, di dare una somma « X » senza neppure far riferimento al fatto che questo personale ha maturato una aspettativa ed un diritto che derivano dall'avere lo Stato provveduto per una determinata categoria di suoi dipendenti, alla riliquidazione in via amministrativa delle pensioni, escludendo coloro cui solo oggi ci rivolgiamo.

Che non si possa fare un riferimento generico ad una liquidazione dando quello che è possibile, deriva dal fatto che noi dobbiamo riliquidare somme su bilanci che sono ormai esauriti.

Noi abbiamo davanti un ciclo di bilanci finanziari che va dal 1956 ad oggi, e dovremmo riliquidare, per quei bilanci, determinate

somme a titolo di pensione. Se lo vogliamo fare in maniera completa con un provvedimento, dobbiamo prevedere anno per anno l'onere e la copertura. Invece, sappiamo di poter disporre di un residuo di bilancio, di una possibilità finanziaria dell'entità di tre-quattro miliardi, con i quali possiamo riliquidare le pensioni da una determinata data.

Il provvedimento corretto è proprio quello che indica una determinata decorrenza: si tratterà del 1° gennaio 1961, si tratterà di altra data più favorevole, ma, indubbiamente, il provvedimento, per essere perfetto e corretto, deve prevedere la copertura in relazione ad un termine fisso e determinato. Il diritto di avere gli arretrati fino a tutto il 1° luglio 1956 sorgerà dalla esigenza logica di saldare la decorrenza che diamo oggi a queste pensioni con quella che è stata data alle retribuzioni, stante il fatto che lo spirito della legge è quello di eliminare una ingiustizia che sussiste. Questo noi lo possiamo fare in un momento successivo.

In conclusione, onorevole Presidente, sono per un provvedimento con termini fissi come lei stesso ha proposto.

SCIORILLI BORRELLI. Io desidero fare due proposte alternative.

Sappiamo di avere tre miliardi a disposizione. Per una regolamentazione completa del settennio da oggi fino al 1° luglio 1956, noi avremmo bisogno di sette miliardi, cioè di quattro miliardi più di quelli che abbiamo. Io proporrei, quindi, un breve rinvio fino a venerdì, perché il Governo, attraverso le forme che riterrà opportune, cerchi di poter avere anche tale somma.

Altrimenti, sarei del parere, fissata la decorrenza al 1° luglio 1956, di adoperare i tre miliardi per pagare gli arretrati fin dove sia possibile arrivare, sempre che si prenda l'impegno di pagare successivamente la parte che resta scoperta. Come, infatti, giustamente diceva Pitzalis, lo stesso concetto giuridico contenuto nella parola « riliquidazione » vuol dire liquidare con riferimento ad un periodo arretrato.

Noi abbiamo tre date fissate da altrettanti provvedimenti: il 1° luglio 1956 stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20; il 1° luglio 1958, in base alla legge 13 marzo 1958, n. 165; il 1° ottobre 1961 in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831. Come, in questa situazione, realizzare, da un punto di vista giuridico, quanto dicevo prima? Si riconosce di dover pagare, ad esempio, cento mila lire di arretrati; per ora se ne danno 50, e gli altri si distribuiranno suc-

cessivamente. Con tale formula mi sembra possibile trovare la via di uscita da questa situazione.

Altrimenti, non verremmo a perequare la situazione, neppure con una categoria. Si verrebbero a creare situazioni di disparità fra dipendenti non solo dello stesso Ministero, ma, come diceva il Sottosegretario Magri, della stessa direzione generale.

Va bene, lo Stato non ha i soldi, ma questo si potrebbe dire anche all'impiegato statale che alla fine del mese va a prendere lo stipendio, e si tratterebbe di giustificazione aberrante.

Quindi io manterrei al 1° luglio 1956 la decorrenza delle nuove pensioni e regolerei la corresponsione degli arretrati col pagamento di quella parte che si può coprire, per esempio a partire dal 1° luglio 1960, lasciando scoperto il quadriennio antecedente, cui si potrà provvedere successivamente con una nota di variazione al bilancio.

BUZZI, Relatore. Io ritengo che un'indagine accurata ci può portare ad individuare delle dimensioni di spesa diverse da quelle finora presupposte. A me infatti sembra che ci sia un certo arrotondamento in quanto si è detto, e soprattutto se consideriamo che gli ispettori e i direttori didattici sono pochissimi, non penso che si arrivi all'onere di un miliardo annuo. Un ulteriore accertamento sarebbe pertanto opportuno. Ecco perché propongo che la discussione sia sospesa e il provvedimento sia posto al secondo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta. Nella giornata di oggi il Governo e noi parlamentari potremmo accertare la spesa e arrivare così ad essere in condizioni di conoscere i termini finanziari del problema stesso. Però, se decidiamo per la riliquidazione, non dobbiamo creare dei nuovi termini di raffronto. Il termine di raffronto è il 1° luglio 1956. Il *quantum* degli arretrati potrà anche essere stabilito in base alle disponibilità e si potrebbe anche studiare una corresponsione graduale di questi arretrati. Mi sembra che soluzioni di questo genere siano state anche adottate per i ciechi civili, procedendo ad una rateizzazione, pagando cioè con anticipazioni.

Potremmo scegliere fra una soluzione forfettaria che copra tutto il periodo 1956-1963, oppure per una soluzione di rateizzazione, a secondo di quello che temporaneamente ci sarà consentito. L'importante è il principio di riliquidare da quella data.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Che cosa significa rateiz-

zazione? Significa che gli arretrati li diamo in parte adesso e in parte dopo.

BUZZI. Sì, significa questo.

PRESIDENTE. Sento parlare spesso di diritto e di legittima aspettativa. La legittima aspettativa presume che vi sia una legge che costituisca titolo al riguardo.

ROFFI. Lei confonde legittimo con legale.

PRESIDENTE. Quando comunemente si dice legittimo, si intende una cosa che è giusta; ma la legittima aspettativa si ha solo quando c'è una legge. Questo di cui noi ci occupiamo è un problema più grosso della legittima aspettativa, è un problema di giustizia elementare, è un problema morale, è un problema etico. Se esistesse una legittima aspettativa, basterebbe far ricorso ai tribunali.

Noi non siamo tenuti da nessun obbligo giuridico ad dare gli arretrati: è però nostro vivissimo desiderio darli. Quello cui noi siamo tenuti e che abbiamo il dovere, come uomini politici, di fare è riliquidare queste pensioni a gente che ne ha bisogno, a gente che ha fame. E se continuiamo a discutere per un'altra settimana questa gente la riliquidazione non l'avrà più.

Io ho fatto preparare una comunicazione da inviare al Presidente della V Commissione per precisare la situazione riguardo alla proposta concreta, cui ho fatto cenno all'inizio della seduta, e temo che se rinvieremo la risoluzione a giovedì o a venerdì non avremo più tempo a disposizione perché la legge sia definitivamente approvata.

Comunque se quello che si richiede è solo un brevissimo rinvio, sospendiamo per un giorno la discussione. Ma domani assumiamo l'impegno di arrivare ad una decisione, in relazione ai dati che ci saranno forniti dal Governo, che, gliene debbo dare atto, ha fatto il possibile per portare a soluzione il problema.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis: Integrazione al disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, relativo al collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età (4004).

PRESIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 4004, di iniziativa dell'onorevole Pitzalis, « Integrazione al disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, relativo al collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età », di cui sono relatore io stesso. Come i colleghi ricorderanno, io ho già svolto la relazione, concludendo favorevolmente in ordine al provvedimento stesso. Vorrei oggi dare, in relazione ad alcune osservazioni fatte dai colleghi nella precedente seduta, ulteriori precisazioni. Si tratta, ho già detto, di una proposta di legge che non proroga i limiti del collocamento a riposo per il personale di cui trattasi, che restano sempre fissati a 75 anni di età. Le disposizioni di legge attualmente vigenti pongono fuori ruolo il professore universitario a 70 anni di età, con il diritto, per lo stesso, di svolgere, ancora per cinque anni, un insegnamento qualsiasi che non sia, però, quello relativo alla cattedra che occupava.

La novità portata dal provvedimento che stiamo esaminando è, appunto, relativa a quest'ultima disposizione; lo stesso tende, infatti, a dare al docente la possibilità di svolgere, nei cinque anni di cui sopra, gli stessi corsi svolti negli anni precedenti, per altro non come titolare della cattedra già occupata, ma come professore di una cattedra affiancata a questa ultima. Evidentemente, direttore dell'istituto, sarà il docente che occupa la cattedra fondamentale. Ripeto, il professore universitario lascia libera la cattedra che occupava, a 70 anni, andando a ricoprire una cattedra affiancata, qualora voglia continuare, per altri cinque anni, l'insegnamento della sua materia. La cattedra rimasta libera viene posta a concorso. Il titolare di quest'ultima, sarà il direttore dell'istituto.

Per quanto riguarda, quindi, la vita dello istituto stesso, al professore uscente sarà dato il diritto di collaborare alle relative attività, ma non quello di dirigerle. Per quanto concerne invece l'insegnamento, mentre sinora si consentiva al professore andato fuori ruolo di svolgere corsi monografici, particolari, in ogni caso non relativi alla materia di cui alla cattedra occupata, si muterebbe, a questo punto, tale diritto in quello di continuare nel proprio insegnamento, in una cattedra, però, affiancata a quella lasciata libera.

Come ho già avuto modo di dire la volta scorsa, noi otterremo, in questo modo, diversi vantaggi, senza, per altro, alcun maggior onere, dal momento che ai professori fuori ruolo viene già riconosciuto oggi l'intero trattamento economico di cui ai docenti in ruolo.

Il primo vantaggio sarebbe quello di conservare all'università forze molto spesso di

grande valore, che hanno creato una scuola, che possono ancora prestare la loro opera.

Ricorderò per inciso, che in alcuni Paesi esteri è consentito di chiamare in cattedre affiancate professori universitari stranieri, pur di potersi assicurare tali forze. Questo è, senz'altro, il vantaggio principale.

Ve ne è, però, un secondo. Attraverso il diritto che si concede al professore fuori ruolo di restare, per la sua stessa materia, in una cattedra affiancata, noi verremmo ad attuare uno sdoppiamento di cattedre. Il vantaggio appare più grande ove si consideri che, di solito i professori più anziani sono nelle grandi università, dove maggiore è l'affollamento degli studenti.

Si pensi all'importanza dello sdoppiamento delle cattedre ed alle difficoltà che fino a questo momento lo stesso incontra. Noi tutti conosciamo queste difficoltà. Le facoltà non sono favorevoli allo sdoppiamento in quanto nessun professore — o molto pochi — ha piacere di avere un collega accanto, per l'insegnamento della stessa materia nell'ambito universitario.

È quindi una legge che potrebbe essere utilissima per l'università. Vi possono essere motivi di opposizione da parte della categoria di assistenti i quali, non avendo compreso in che cosa la stessa consista, temono che questi professori non pongano a disposizione le cattedre già occupate.

A mio avviso vi è, poi, un altro vantaggio. Oggi il professore che va fuori ruolo, non potendo continuare ad insegnare la sua materia in una cattedra affiancata, e dovendo peraltro restare nella facoltà, pone nella cattedra fondamentale un suo allievo, onde non aver fastidi... Con la nuova disposizione, il professore non avrebbe più bisogno di ciò, potendo continuare il suo insegnamento in una cattedra abbinata.

Io sono convinto che questa legge porti dei vantaggi alla nostra università. Non è, naturalmente, un provvedimento fondamentale; se la Commissione ritiene di non doverlo mandare avanti, deciderà in relazione.

Faccio, in ogni caso, notare che si conserverebbero all'università circa 60 docenti che sono forse tra i più preparati del nostro Paese.

CERRETI ALFONSO. Io sono d'accordo con lo spirito della legge, la quale, in sostanza dà un riconoscimento a luminari della scienza, a dotti uomini di lettere, elementi tutti preziosi per la università italiana.

Mi domando, però, per quale ragione il professore titolare debba lasciare la sua cat-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

tedra, per andarsene in un'altra. Non può essere questa una mortificazione? Non potrebbe il professore nuovo andare nella cattedra sdoppiata?

PRESIDENTE, *Relatore*. Il professore che va fuori ruolo rimane nella cattedra abbinata per cinque anni ancora; il titolare della cattedra fondamentale, fino ai limiti di età.

Se il docente che lascia la cattedra, poi, crede di subire una *diminutio* occupando quella affiancata, non fa domanda per continuare l'insegnamento.

BALDELLI. Io sono d'accordo con la proposta di legge; non lo sarei, però, con una parte delle motivazioni addotte dal relatore. Il Presidente ha parlato della difficoltà che incontra lo sdoppiamento delle cattedre nelle facoltà. In che maniera, mi chiedo, questo provvedimento, invece, lo favorirebbe? In una certa situazione, potrebbe essere necessario avere, oltre il titolare della cattedra fondamentale ed il professore fuori ruolo nella cattedra affiancata, un terzo docente in quella disciplina. La ipotesi potrà forse apparire del tutto teorica, irrealizzabile; non escluderei, però, che se ne possa presentare la necessità.

In linea di principio, pertanto, non mi sentirei di motivare in tal modo il provvedimento, proprio perché sappiamo che bisogna assolutamente rimuovere la resistenza allo sdoppiamento delle cattedre.

ROFFI. Ove fosse approvata questa disposizione, state pur certi che i professori non sdoppierebbero mai le cattedre fino al settantesimo anno di età.

SERONI. Già nella discussione avutasi nella precedente seduta intorno a questa proposta di legge formulammo la nostra opposizione chiara e netta e debbo dire che adesso il nostro parere non è mutato. Anche noi abbiamo considerato la questione più volte e ci siamo anche consigliati con uomini del mondo universitario. Per quanto riguarda lo sdoppiamento delle cattedre, il collega Baldelli ha detto delle cose assai giuste, il concetto dello sdoppiamento che abbiamo dibattuto più volte in questa legislatura è un concetto che non può essere risolto e neppure avviato lontanamente a soluzione con una proposta di legge del genere.

Il concetto di sdoppiamento è intanto legato al rapporto docente-studente che va determinato in modo molto preciso, come abbiamo avuto molte volte occasione di vedere. Se questa proposta dell'onorevole Pitzalis diventasse legge, accentueremmo le resistenze

nel mondo universitario allo sdoppiamento, in quanto ci verrebbe detto che, al momento in cui il titolare compirà 70 anni, avverrà automaticamente lo sdoppiamento.

Noi dobbiamo invece basarci su un indice molto preciso: il rapporto fra il numero degli insegnanti e quello degli allievi, rapporto da considerare non in modo assoluto ma in maniera diversa a seconda delle esigenze delle diverse facoltà.

Secondo punto. Ci viene detto: voi volete privare l'università dell'attività di studiosi i quali sono arrivati al massimo della loro capacità ed esperienza? A questo interrogativo si può rispondere che la legge, come è attualmente, non priva l'università di queste energie mature e di queste esperienze, in quanto l'insegnante fuori ruolo — in una concezione che si sta facendo sempre più strada, concezione che vede l'insegnamento universitario non come un fatto di distinzione, o addirittura di divisione netta fra cattedre di ruolo e cattedre marginali, ma che tende a globalizzare tutte queste forme previste per l'insegnamento superiore — il professore fuori ruolo, dicevo, il quale abbia, oltre alla capacità scientifica e le condizioni fisiche che gli consentano di continuare nell'insegnamento anche la volontà di contribuire ancora non solamente alla ricerca scientifica, ma anche al lavoro didattico dell'insegnamento, può trovare senza alcun disdoro il suo posto in seno all'università.

Il guaio si ha quando questo professore fuori ruolo molto spesso si sente menomato nel proprio prestigio soltanto perché vorrebbe conservare un'egemonia sul docente più giovane che ha occupato la sua cattedra (e ciò è stato denunciato con una interrogazione), con la conseguenza che si scatena quanto meno una ribellione nel nuovo docente di quella stessa cattedra da cui è uscito il vecchio docente.

Noi del resto abbiamo in questo campo delle idee che forse possono sembrare un po' troppo eccessive e forse non troppo adeguate alla realtà, ma ciò lo vedremo nella prossima legislatura, allorché presenteremo, a tale proposito, una proposta di legge che stiamo esaminando e che tiene conto dei dibattiti che si sono svolti in merito a tale questione. Noi vorremmo addirittura anticipare i limiti di età lasciando al docente universitario addirittura lo stipendio completo non solo fino al settantacinquesimo anno di età, ma vita natural durante, poiché ciò può contribuire al progresso della ricerca scientifica e in definitiva al progresso di tutta la scuola.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

Per questi motivi noi siamo contrari alla proposta di legge e siamo disposti a batterci con tutte le energie perché essa non venga approvata.

CODIGNOLA. Io volevo innanzi tutto chiedere il motivo per il quale siamo tornati a discutere il problema. C'era una discussione in corso presso il Consiglio Superiore della pubblica istruzione; il Presidente è a conoscenza della risposta?

PRESIDENTE, *Relatore*. No, non ne sono a conoscenza. Era mia intenzione risolvere il problema ed è per questo che ho rimesso la proposta di legge all'ordine del giorno.

CODIGNOLA. Le obiezioni mosse la scorsa volta a proposito della proposta di legge in esame, sono, ad un esame attento del testo, aumentate e non diminuite.

Innanzitutto non è affatto vero che si tratta di sdoppiamento, poiché le cosiddette cattedre sdoppiate non restano dopo che il professore ha superato il limite di età previsto, ma verrebbero riassorbite dalle cattedre comuni. Si tratta pertanto di uno sdoppiamento *pro-tempore*, e non è vero quindi che si guadagnano settanta posti.

PRESIDENTE, *Relatore*. La media dei posti fuori ruolo, da 10 anni a questa parte, è di 60. Quindi avremmo sempre 60 posti in più, anche se non nella stessa disciplina.

CODIGNOLA. Sì, ma si passa da una ad altra disciplina. Il tutto, quindi, non ha niente a che vedere col criterio dello sdoppiamento, il quale concerne due elementi fondamentali: l'importanza della disciplina ed il rapporto studenti-insegnanti. Quando ci si accanisce nella battaglia per lo sdoppiamento, è perché si vuol garantire che diminuisca l'indice di tale rapporto.

Nel caso prospettato, però, lo sdoppiamento avverrebbe in modo del tutto casuale; potrebbe anche riguardare discipline che sono seguite da 10 studenti... Che interesse avremmo noi a sdoppiare una cattedra con un numero di alunni così esiguo?

Per quanto riguarda poi la questione della scelta del successivo docente, il Presidente ha detto che con questa norma si eviterebbe, in qualche modo, che il professore che va fuori ruolo cerchi di attirare nella cattedra da lui occupata, un successore della sua stessa corrente.

Non solo non si eviterà un inconveniente del genere, ma, anzi, lo si aumenterà. Il professore che sdoppia, lo fa avendo *in pectore* il successore per la cattedra sdoppiata.

L'articolo unico parla poi di « continuare a svolgere a tutti gli effetti l'insegnamento... »

Non vi sarebbe, neppure, quella garanzia a cui ha fatto cenno il Presidente, circa la direzione degli istituti.

PRESIDENTE, *Relatore*. La si può inserire.

CODIGNOLA. Ma non c'è. È una legge che non vedo quale vantaggio possa portare all'insegnamento ai fini dello sdoppiamento. Evidentemente la stessa serve soltanto determinati interessi che sappiamo da quali facoltà derivino.

Non credo che sia cosa dignitosa per il Parlamento, risolvere un problema così importante, come quello degli sdoppiamenti, facendo una legge che, in realtà, creerebbe nuovi ostacoli all'attuazione degli stessi. Per queste ragioni, sono decisamente contrario all'approvazione del provvedimento al nostro esame.

RIVERA. Desidero far rilevare, a proposito di alcune affermazioni fatte — che, cioè, il professore fuori ruolo, già oggi può rimanere ad insegnare nella facoltà — che non conosco un solo caso di docente, nelle condizioni di cui sopra, che continui nell'insegnamento. In altri termini, fino a questo momento, un fuori ruolo è un docente perduto.

Questo mi sembra essere oggi un problema veramente grave, data la scarsità di veri maestri ed il livello culturale dei professori che si sarebbe abbassato, secondo alcuni. Abbiamo scarsità di persone veramente capaci di creare una scuola.

Mi sembra, quindi, che noi non avremmo vantaggio alcuno nel porre i professori giunti al settantesimo anno di età, completamente al di fuori dall'insegnamento.

CODIGNOLA. Tutto questo non ha niente a che fare con lo sdoppiamento delle cattedre.

RIVERA. L'unico modo per poter dar luogo ad uno sdoppiamento effettivo sarebbe quello di una legge che dicesse che le cattedre « A, B, C » sono sdoppiate.

Ma si tratta di problemi differenti. Il professore fuori ruolo che non insegna è un danno per il Paese. Lo stesso, nell'attuale situazione, fa il proprio comodo; riceve lo stesso trattamento economico del docente in ruolo pur non insegnando. Ma non si fa, certo, in questa maniera, l'utilità delle università, che hanno bisogno di utilizzare le persone più capaci fino al limite massimo.

PITZALIS. Desidero fare una breve dichiarazione.

Sono sorpreso che l'onorevole Codignola abbia affermato qui che non sia cosa dignitosa, per il Parlamento, che si proponga o si esamini una legge del genere.

Io, veramente, una dichiarazione così gratuita non la posso accettare, in alcun modo. Non mi sono, infatti, certo proposto di tutelare particolari interessi! ho posto una questione, che può essere accettata o meno, ma che ritengo giusta e vantaggiosa per la nostra università.

Anche perché, le opposizioni allo sdoppiamento di cui si è parlato, si troveranno proprio negli elementi che noi, in questo momento, vogliamo considerare come meritevoli di particolare considerazione.

Noi desideriamo assicurare, per altri cinque anni, alla università italiana, l'opera di uomini che vengono pagati dallo Stato per prestare soltanto attività collaterali. Io ritirei la legge, se avessi la sensazione che con la stessa si tutelano degli interessi particolari. Non desidero tutelare gli interessi di alcuno, bensì quelli della università che ha bisogno di maestri e non ne ha. Molti stanno andando in pensione, lasciando i posti ad elementi che debbono andare all'università — perché questa ne ha bisogno — ma che non meriterebbero di farlo. Senza offesa per alcuno. Desideravo fare questa dichiarazione; lascio la legge alla valutazione della Commissione, la quale è libera di decidere secondo quanto ritiene opportuno.

PRESIDENTE, Relatore. Mi sembra che la discussione sia stata esauriente. Passiamo alla votazione.

SERONI. Chiedo, a nome di un decimo dei componenti della Camera, la sospensione della discussione e la rimessione della proposta di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE, Relatore. La richiesta dell'onorevole Seroni, pervenutami per iscritto, è corredata dal prescritto numero di firme, la cui validità sarà accertata dalla Segreteria della Camera. Sospendo, pertanto, la discussione della proposta di legge.

Sull'ordine dei lavori.

BERTÉ. Sollecito vivamente la discussione della proposta di legge n. 1653: « Estensione dell'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ai docenti italiani che abbiano prestato rilevanti servizi per almeno un quinquennio presso Università statali estere » d'iniziativa dei deputati Sangalli ed altri; la discussione si iniziò in precedente seduta e venne dato incarico al relatore di proporre un emendamento, sentito il parere del Governo.

L'emendamento già da tempo è stato proposto e ciclostilato e chiedo pertanto che il provvedimento sia posto al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

BALDELLI. Sollecito dal mio canto la discussione della proposta di legge n. 1178, di cui sono firmatario concernente il trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli istituti secondari di istruzione. Mi risulta infatti, che su questa proposta di legge la Commissione Bilancio ha espresso stamattina il parere favorevole. Chiedo pertanto che essa sia iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Mi riservo di decidere in merito, al momento della formulazione dell'ordine del giorno della prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

PEDINI e VEDOVATO: « Aumento del contributo dello Stato a favore della società Geografica italiana » (3819):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Berté, Bianchi Gerardo, Buzzi, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Rivera, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Seroni, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO